



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

In composizione Interregionale SUD

Procedimento n. 06/2025/INTERREGIONALE SUD

PROVVEDIMENTO DECISIONALE

Il Collegio dei Probiviri del CSI in composizione Interregionale Sud, come da provvedimento del Presidente del Collegio dei Probiviri del CSI, così composto:

- Cristoforo Di Cuia (presidente)
- Alberto Lo Giudice (relatore)
- Alessandro Spano (componente)

Nel procedimento n. 06/2025:

- Atto di deferimento RGPA 02/2025 Sez. 1 a carico di **C.M.**, nato a il e residente, già presidente del Comitato Territoriale di Gallura Anglona, domiciliato presso il proprio indirizzo mail.

PREMESSO

- Che in data 11.09.2025 il Procuratore Associativo Avv. Dario Murra, depositava presso la Segreteria del Collegio Nazionale dei Probiviri, “**Atto di deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri ex art. 10 regolamento Procura Associativa - RGPA 02/2025 I SEZ.**” con cui veniva contestato illecito associativo, dinnanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri, per il sig. **C.M.**, nato a il e residente in, con conseguente richiesta di nomina del Collegio Interregionale competente e la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Probiviri. In tale atto venivano contestati:
 1. **Illegittimo scioglimento e liquidazione del Comitato Territoriale di Gallura Anglona;**
 2. **Gestione economica – amministrativa ed organizzativa.**
- Che con Provvedimento datato 15.09.2025, il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri, dr. Fabio Arrigoni, nominava il Collegio Interregionale Sud nelle persone di: Cristoforo Di Cuia (Presidente), Alberto Lo Giudice (relatore) e Alessandro Spano (componente);



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

- Che in data 26.09.2025 il Collegio si si insediava disponendo, fra l'altro, la fissazione della trattazione da remoto tramite piattaforma Teams e la convocazione delle parti per il 17.10.2025 ore 18:30;
- Verificato, infine, che nessuna delle parti ha depositato ulteriori atti e/o memorie scritte;
- In data 17.10.2025 si teneva udienza da remoto dinanzi a questo Collegio con la comparizione delle parti: dr. Murra Dario (Procuratore Associativo) e sig. C.M. (senza assistenza tecnica).

FATTO

Con il citato “**Atto di deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri ex art. 10 regolamento Procura Associativa - RGPA 02/2025 I SEZ.**” venivano contestate al sig. C. le summenzionate contestazioni.

Per quanto riguarda il punto 1 (**Illegittimo scioglimento e liquidazione del Comitato Territoriale di Gallura Anglona**):

In data, 13 luglio 2025 perveniva all'Ufficio del Procuratore Associativo I Sez., con Prot. n. U/AT/MG/2025/93311, richiesta di apertura di fascicolo istruttorio in ossequio alla Delibera n. 09/2025 adottata dalla Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano, riunitasi in seduta ordinaria nei giorni 20 e 21 giugno 2025 a Milano Marittima (RA), per la valutazione di responsabilità associative in ordine ai fatti e le modalità che hanno portato alla chiusura definitiva del Comitato Territoriale di Gallura Anglona. Lo stesso riassume come di seguito la propria posizione.

In particolare, in data 3 giugno 2025, perveniva all'indirizzo di posta elettronica istituzionale della Segreteria della Presidenza Nazionale, una comunicazione a firma del Prof. M. C., Presidente del Comitato territoriale CSI di Gallura-Anglona, trasmessa dall'account ufficiale del medesimo Comitato, e indirizzata altresì per conoscenza alla Presidenza Regionale CSI Sardegna e al Comitato territoriale di Sassari, alla quale erano allegati la convocazione di Assemblea Straordinaria di Comitato e relativo verbale tenutasi il 31.05.2025 con unico ordine del giorno inerente lo scioglimento del comitato territoriale, ordine del giorno approvato dall'assemblea.

Sul punto la Presidenza Nazionale segnalava irregolarità statutarie sia in ordine alla convocazione della stessa assemblea che in ordine alla sua composizione con la conseguente invalidità della delibera adottata di scioglimento del Comitato.

Sta di fatto che nonostante tale situazione di irregolarità, il sig. M.C., presidente di Comitato, provvedeva all'estinzione del Codice Fiscale del Comitato e la chiusura de rapporti bancari.

Dall'istruttoria espletata sia per via documentale che attraverso l'audizione dello stesso C. è emerso che i fatti così come descritti nell'esposto corrispondono a realtà.



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Il potere di scioglimento di un Comitato Territoriale nello Statuto è disciplinato indirettamente dall'art. 22 comma 3 lett. i), il quale fa riferimento alla costituzione dei comitati territoriali dandone potere al Consiglio Nazionale. Nulla di esplicito prevede lo Statuto sullo scioglimento: pertanto, interpretando sistematicamente il potere di costituzione previsto dal suddetto articolo con il corrispettivo potere di commissariamento (attraverso l'apposita procedura), lo Statuto lascia nella discrezione del Consiglio Nazionale l'esistenza dei comitati territoriali, pur quest'ultimi godendo di autonomia giuridica e patrimoniale statutaria.

Orbene, chiarito il principio e la sede del potere di scioglimento di un comitato territoriale, ne consegue, senza ombra di dubbio, che lo scioglimento del Comitato di Gallura Anglona non poteva essere deliberato dall'Assemblea Territoriale in quanto incompetente.

La delibera di scioglimento è doppiamente invalida anche sotto il profilo della procedura di convocazione dell'Assemblea Territoriale.

Dagli atti acquisiti emerge che la convocazione è stata inviata ai componenti il Consiglio e per conoscenza agli affiliati, invero il giorno dell'assemblea risultano presenti nel verbale solo i consiglieri (3/4) il verbale della verifica poteri con 14 affiliati ammessi. Il verbale risulta privo dell'indicazione dei componenti la verifica poteri e privo di firma da parte dei componenti, risultando la sola firma digitale del presidente C..

Non vi è traccia nel verbale assembleare degli affiliati presenti. Lo stesso C. in sede di audizione, ha confermato l'assenza di ASD e la presenza dei soli consiglieri. Va da sé che l'atto deliberativo è nullo anche per violazione delle norme statutarie sulla validità delle assemblee territoriali.

Non si può che giungere a ritenere la responsabilità associativa del C. per lo scioglimento illegittimo del Comitato, anche alla luce del fatto che lo scioglimento è divenuto irreparabile dopo la procedura di cancellazione del codice fiscale e chiusura dei rapporti bancari, attività espletate senza alcun consulto con le strutture centrali o, quanto meno, regionale.

La Presidenza Nazionale ha dovuto, suo malgrado, optare per l'accorpamento al Comitato di Sassari al fine di tamponare una situazione difficilmente recuperabile.

Dall'audizione del sig. C., dove lo stesso ha ammesso la propria responsabilità associativa sulla vicenda dello scioglimento illegittimo, è emersa una descrizione di un Comitato in crisi sia dal punto di vista associativo che economico, circostanza facilmente riscontrabile dai numeri associativi.

È emerso, altresì, che gli organi del comitato, dal consiglio territoriale al revisore dei conti, fossero meri nomi inseriti per consentire una fittizia esistenza del comitato.

La situazione economica insostenibile, stante le problematiche della sede e la scarsa attività, ha portato il C. al frettoloso scioglimento nell'assoluta "illegalità" statutaria.

In ordine al revisore dei conti S. G. ed ai restanti componenti del Consiglio Territoriale, nonostante la convocazione a loro difesa sono rimasti assenti. In sede di audizione il sig. M. C. ha escluso un loro coinvolgimento fattivo, dichiarando apertamente che gli stessi non hanno



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

mai preso parte alla vita associativa e pertanto, la Procura ha ritenuto di archiviare le posizioni rispetto ai fatti contestati in *primis* per economia stante l'assenza di un qualunque rapporto reale dei soggetti rispetto all'Associazione e in *secundis* essendo il sig. C. l'unico artefice della vita di comitato così come emerso.

In relazione al punto 2 (**Gestione economica – amministrativa ed organizzativa**):

A seguito della comunicazione di scioglimento del Comitato, l'Area Territorio della Presidenza Nazionale, richiedeva la documentazione economico finanziaria del Comitato al sig. C., il quale in pochi giorni provvedeva a quanto richiesto.

L'Area Amministrativa provvedeva a redigere una relazione nella quale venivano evidenziate una serie di irregolarità in particolare - il Comitato CSI di Gallura-Anglona presentava un debito corrente nei confronti della Presidenza Nazionale pari a € 3.722,20 ed a tale somma deve aggiungersi un debito pregresso di € 8.036,15, derivante da un piano di rientro formalizzato tempo addietro con lo stesso Prof. C. e con la garanzia dell'allora Presidente Regionale M. C. (poi deceduto) e mai onorato.

Dalla relazione emerge che sulla base dell'estratto conto bancario (Banca UniCredit SpA – c/c IT39N0200885080000004023997 presso Agenzia di Tempio Pausania – Piazza d'Italia 17 – intestato a “Associazione Sportiva Dilettantistica C.S.I. Gallura-Anglona”) che l'anno 2025 inizia con un saldo in banca di Euro 4.901,39, **non coincidente con la consistenza di chiusura 2024** riportata nel bilancio 2024 approvato (pari a 8,701,00 euro). Non si hanno notizie sulla situazione di cassa, che stando al bilancio 2024 appare a saldo zero, pur essendo accertato per il Comitato l'uso abitudinario di prelievi presso sportelli bancomat.

Durante i primi 5 mesi del 2025 emergono diverse entrate per bonifici online (principalmente per tesseramento e alcune ammende sportive) e alcune per tesseramento online via-Stripe, per un totale delle entrate pari a 4.658,54 euro. Pertanto, la capienza disponibile complessiva 2025 del c/c è stata di **9.559,93 euro**.

Inoltre, il Comitato era in possesso di Carta di Credito del circuito MASTERCARD n. ****1168, con la quale sono state effettuate nel periodo 1/1-31/5 2025 oltre 100 operazioni che, a parte alcuni prelievi bancomat da terminali ATM, sono la risultanza di altrettanti acquisti effettuati online o presso esercizi commerciali della provincia di Sassari (in particolare: Tempio Pausania, Olbia, Oristano e Sassari), che permettono di tracciare uscite complessive nel 2025 pari a **9.544,78 euro**, con un saldo di chiusura di **15,15 euro**, presumibilmente pari alle spese di estinzione del c/c.

L'analisi dei movimenti tracciati, permette una suddivisione degli stessi in alcune macrocategorie.

In conclusione, dalla tipologia, la frequenza, gli importi e gli esercizi commerciali delle spese effettuate, portano a dedurre che la carta di credito Mastercard del Comitato fosse nella personale e



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

costante disponibilità del Presidente. Acquisti per oltre 6.000,00 euro appaiono fatti per beni e servizi difficilmente giustificabili come spese per il Comitato. C. in sede di audizione conferma che la carta di credito del Comitato è stata sempre nella sua esclusiva disponibilità.

Si può concludere che la situazione associativa e la solitudine nell'amministrazione del Comitato di Gallura-Anglona, abbia favorito una gestione personalistica del comitato e delle sue risorse finanziarie in spregio alle regole della democrazia e delle regole contabili amministrative.

Nelle more dell'istruttoria il sig. M. C., riconoscendo da subito ogni sua responsabilità associativa, ha raggiunto un accordo di rientro della somma di Euro 10.000,00 suddivisa in quattro rate di pari importo con prima scadenza 30/09/2025 facendo ricorso a finanze personali.

Per tali motivi, conclusa l'istruttoria appare evidente la violazione delle norme statutarie in ordine al potere di scioglimento dei comitati territoriali e di quelle a presidio del corretto funzionamento delle assemblee territoriali. Evidente anche la violazione dei regolamenti amministrativi/contabili vigenti all'interno del CSI oltre alla violazione delle normali regole di amministrazione, configurando una responsabilità di "*mala gestio*" dei beni associativi oltre alla violazione di ogni principio di lealtà e correttezza associativa.

Il Procuratore Associativo, nelle sue conclusioni, a norma dell'art. 10 del Regolamento della Procura Associativa, ritenendo sussistente l'illecito associativo, chiede all'On.le Giudicante, che siano comminate, nei confronti del sig. C. M., le più adeguate sanzioni ex art. 16 del Regolamento Collegio Nazionale Probiviri, commisurate al grado di responsabilità che il Collegio Probiviri riterrà opportune e idonee in relazione alla gravità della condotta del summenzionato sig. C. M..

Il sig. C. M., nelle proprie conclusioni, confermava tutto quanto relazionato dall'avv. Murra nel suo "Atto di deferimento" e si rimetteva a questo Collegio in ordine alle misure che lo stesso riterrà opportune.

MOTIVAZIONI

In sede istruttoria, questo Collegio ha evidenziato, a tutte le parti oggetto della vertenza, l'importanza di una valida e proficua attività a beneficio della Associazione, soprattutto in contesti relativamente piccoli e "ristretti" quale quello di Gallura-Anglona.

Inoltre a parere di questo Collegio, appare positiva la parziale fase conciliativa a cui si è addivenuto, ma che è stata possibile e limitata solo alla parte contabile della presente questione (piano di rientro). Il piano prevede, infatti, una serie di rimborsi a scadenze prestabilite nel tempo che avranno una scadenza ultima al 31.12.2027. Il rispetto puntuale degli impegni assunti andrà ovviamente valutato e monitorato pur non sussistendo dubbi sulla volontà, esplicitamente manifestata, di "chiudere" questo aspetto della vicenda di che trattasi.



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Se per la parte contabile della vertenza è stato possibile addivenire ad una soluzione conciliativa accettata da tutte le parti, altrettanto non può dirsi per le questioni di carattere associativo. Infatti i comportamenti del sig. C. hanno prodotto danni che non è più possibile recuperare. Tale è, ad esempio, la cancellazione del codice fiscale del Comitato che ha definitivamente estinto l'esistenza fiscale e giuridica dello stesso Comitato, non più riattivabile con le stesse credenziali. Altrettanto in ordine alla estinzione del c/c in essere in capo al comitato.

Di tale fatto il sig. C. si è dichiarato completamente responsabile, non avendo ravvisato le gravi problematiche a cui si andava incontro cancellando il codice fiscale del Comitato. Il successivo passaggio di accorpamento del comitato di Gallura Anglona a quello di Sassari, statuito dai superiori organi associativi del C.S.I., ha, di fatto, certificato l'estinzione del comitato Gallura Anglona mediante accorpamento al comitato sassarese. Il sig. C., sul punto, ha dichiarato di non sapere esattamente cosa fare e di avere deciso in proprio i passaggi da fare, stante la "solitudine" in cui si era venuto a trovare circa la gestione del comitato. Pur riconoscendo le ragioni del sig. C., non risulta alleggerita la sua posizione in ordine alla gravità dei comportamenti messi in opera circa le conseguenze delle sue azioni.

CONCLUSIONI

Preliminarmente si evidenzia, da parte del sig. C. M., l'assunzione piena di responsabilità in ordine alle contestazioni che sono state fatte con l'Atto di Deferimento. Inoltre appare fondata la dichiarazione di piena condivisione dei valori di fondo del Centro Sportivo Italiano ai quali lo stesso ha aderito nei tanti anni passati nella Associazione.

Pur tuttavia non possono non avere rilievo comportamenti che, seppure giustificati con diverse motivazioni, non possono che determinare sanzioni, a carico del sig. C. M., così come previsto dal Regolamento Collegio Nazionale Probiviri ex art. 16. Nelle more del presente procedimento, appare anche significativa la presenza di un "piano di rientro" che ha previsto la restituzione della somma contestata secondo un piano diluito nel tempo a far data da settembre 2025 fino a dicembre 2027. Sarà cura degli organi associativi amministrativo-contabili, vigilare sulla puntuale osservanza degli impegni sottoscritti dal sig. C..

In ogni caso le determinazioni di questo Collegio devono comunque tenere conto di quanto espresso dal sig. C. in ordine alla propria assunzione di responsabilità delle condotte contestate.

Tutto ciò premesso, questo Collegio ritiene vadano comminate, a carico del sig. C., le seguenti sanzioni:

- Evidenziata la violazione dei doveri associativi per quanto sopra precisato, valutata l'assenza di precedenti, dato atto della gravità sottesa alla sottoscrizione con artificio, tenuto conto della



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

sostanziale sospensione dalle funzioni già determinatasi, commina la sanzione della **sospensione da tutte le funzioni associative fino alla data del 31 dicembre 2027.**

P.Q.M.

Il Collegio dei Probiviri del CSI, in composizione Interregionale Sud, in via definitiva, così provvede:

- Il C. M., nato ile residente in....., già presidente del Comitato Territoriale di Gallura Anglona, viene sospeso da tutte le funzioni associative del Centro Sportivo Italiano, fino alla data del 31 dicembre 2027.

Le sanzioni sono immediatamente esecutive dalla comunicazione via mail.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento:

- Al Comitato Territoriale CSI di Sassari;
- Al Comitato Regionale della Sardegna;
- Al Procuratore Associativo Nazionale del CSI;
- Al sig. C. M.;
- Agli Organi Associativi del CSI.

Quanto alla pubblicazione del presente provvedimento, dispone l'oscuramento dei nomi, cognomi e dati sensibili delle persone citate in atto, da sostituire con le iniziali.

Data della sottoscrizione digitale del Presidente

Il Presidente Cristoforo Di Cuia

Il Componente-Relatore Alberto Lo Giudice

Il Componente Alessandro Spano

CRISTOFORO
DI CUIA
04.11.2025
22:06:37
GMT+02:00

